



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

ORDINANZA N. _____/2025

Del _____

IL SINDACO

Premesso che:

- con Ordinanze Sindacali n.n. 676 del 30.05.2014, n. 1307 del 13.10.2014 e n. 26859 del 07 giugno 2021 era stata disposta l'inibizione dell'intero edificio intestato al Circolo "G. Di Vittorio" sito nel cimitero cittadino di Modica viale San Massimo n. 28 a causa del pericolo per la pubblica incolumità, messa a rischio dallo stato di degrado in cui versava l'edicola funeraria;
- con nota prot. n. 36031 del 17 luglio 2025, il Dirigente del III Settore Tecnico ha segnalato, le gravi e precarie condizioni strutturali dell'edicola funeraria situata presso il Circolo "G. Di Vittorio", sito nel cimitero comunale in Via San Massimo n. 28;
- dalla relazione tecnica emerge che l'edificio presenta:
 - gravi lesioni strutturali alle fondazioni con cedimenti differenziali;
 - pilastri portanti con evidenti segni di degrado e perdita di capacità portante;
 - travi e solai compromessi con rischio di crollo parziale o totale;
 - distacchi diffusi di intonaco interno ed esterno con pericolo di caduta di materiale;
 - infiltrazioni d'acqua che hanno aggravato il deterioramento delle strutture portanti;
- il Dirigente ha evidenziato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, causata dallo stato di degrado del citato edificio funerario, con rischio concreto di crollo per chiunque transiti o sostasse nelle immediate vicinanze;
- l'edificio è ubicato all'interno del cimitero comunale, area di pubblico passaggio frequentata quotidianamente da cittadini, visitatori e personale addetto;
- il Circolo "G. Di Vittorio", con sede in Modica, C.so Principessa Maria Del Belgio, nella persona del Presidente Roccasalva Innocenzo, nato a Derna (Libia) il 20/09/1938 e residente a Modica in via Roma 190/A, risulta essere proprietario dell'edificio e concessionario del suolo cimiteriale sul manufatto funerario in argomento e quindi soggetto obbligato alla sua manutenzione;

Considerato che:

- nonostante siano state già emesse in precedenza Ordinanze di intervento di messa in sicurezza n. 676 del 30.05.2014, n. 1307 del 13.10.2014 e n. 26859 del 07 giugno 2021, il titolare non ha provveduto ad effettuare alcun intervento manutentivo né è stato comunicato all'Ente alcuna iniziativa volta alla messa in sicurezza dell'immobile;
- la situazione di pericolo è progressivamente peggiorata, determinando un rischio concreto, grave ed imminente per l'incolumità pubblica;
- le precipitazioni previste, con l'approssimarsi della stagione invernale, possono aggravare la situazione di degrado;
- non è possibile attendere i tempi ordinari dell'azione amministrativa senza esporre la collettività a grave pericolo;

Rilevato che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto:

- la situazione di grave degrado strutturale del manufatto cimiteriale, con rischio concreto e attuale di crollo, configura una condizione di contingibilità in quanto il pericolo evolve rapidamente ed è aggravato da eventi atmosferici, rendendo necessaria un'azione tempestiva e non procrastinabile;
- l'immediatezza e imprevedibilità del pericolo, configura il requisito dell'urgenza poiché vi è l'impellente necessità di intervenire per scongiurare il pericolo concreto di danni a persone o cose;
- l'edificio si trova all'interno del cimitero comunale, luogo soggetto a rigide norme igienico-sanitarie (R.D. 1265/1934 e D.P.R. 285/1990) Il rischio di crollo con dispersione di materiali contenenti resti mortali integra una grave minaccia igienico-sanitaria e al decoro del luogo di culto dei defunti (art. 50 del D.Lgs. n.267/2000);
- il rischio di crollo dell'edificio costituisce pericolo concreto e attuale per la vita e l'integrità fisica dei cittadini che frequentano il cimitero (art.54 del D.Lgs. n.267/2000);

Rilevato inoltre che la necessità di intervento immediato è rafforzato dall'inerzia del soggetto privato obbligato e dall'aggravarsi progressivo delle condizioni statiche dell'edificio che impongono l'intervento urgente dell'Autorità Comunale nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e tutela dell'incolumità pubblica (art. 54 del D.Lgs. n.267/2000);

Visti:

- **gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** (Testo Unico degli Enti Locali), che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene pubblica e incolumità pubblica;
- **il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285** (Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare: l'art. 63, che impone ai concessionari di sepolture private l'obbligo di mantenere a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, e prevede che il comune possa provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti in caso di incuria;
- **l'art. 2051 del Codice Civile**, che sancisce la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia;
- **l'art. 2043 del Codice Civile**, che stabilisce l'obbligo generale di non arrecare danno ad altri e l'obbligo di risarcire qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto;
- **l'art. 650 del Codice Penale** (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), applicabile in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, salva l'applicazione di norme speciali più gravi;
- **l'art. 677, comma 3, del Codice Penale** (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina), che punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 309 il proprietario o chi è obbligato alla conservazione che omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo quando ne deriva pericolo per le persone;

Considerato che:

- il principio di precauzione impone all'Amministrazione di intervenire anche in presenza di rischio potenziale;
- la tutela della vita e dell'incolumità dei cittadini costituisce interesse primario e prevalente rispetto ad ogni altro interesse, ivi compreso quello patrimoniale del privato;

- d. di depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento strutturale, redatto e firmato da tecnico abilitato, completo di: perizia tecnica giurata di cui al punto 1.a), relazione tecnica descrittiva, elaborati grafici (planimetrie, sezioni, prospetti), piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei lavori, eventuali autorizzazioni, nulla osta o titoli abilitativi necessari secondo la normativa vigente;
- e. di comunicare formalmente la data di inizio lavori;

ENTRO 30 (trenta) GIORNI dalla notifica del presente provvedimento:

di dare avvio ai lavori di messa in sicurezza e consolidamento strutturale dell'edificio, comprensivi di ripristino di intonaci e impermeabilizzazioni nonché ogni altro intervento che il tecnico incaricato riterrà necessario per garantire il decoro e la sicurezza dell'edificio;

DI COMPLETARE i lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio, salvo proroga motivata da richiedere almeno 10 giorni prima della scadenza;

DI COMUNICARE la conclusione dei lavori con trasmissione di:

- certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori;
- certificato di collaudo statico rilasciato da tecnico abilitato;
- documentazione fotografica attestante lo stato finale dell'edificio e dell'area circostante;

DISPONE

CHE, in caso di totale o parziale inosservanza della presente ordinanza entro i termini stabiliti:

1. il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000, procederà in via sostitutiva all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, a cura e spese dell'obbligato, mediante affidamento a ditta specializzata;
2. tutte le spese sostenute dall'Ente per l'esecuzione in via sostitutiva, maggiorate del 20% per spese generali e tecniche, saranno recuperate coattivamente nei confronti dell'obbligato mediante ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. 639/1910;
3. si procederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 650 e 677 del codice penale;

DISPONE INOLTRE

L'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione della sussistenza di motivi di urgenza relativi alla tutela dell'incolumità pubblica;

L'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO online del Comune per 15 giorni consecutivi, ai fini della pubblicità legale;

LA NOTIFICA del presente provvedimento a mezzo PEC, ove disponibile, ovvero tramite messo comunale o raccomandata A/R:

- al Circolo "G. Di Vittorio, C.so Principessa Maria Del Belgio, Modica - al Sig. **INNOCENZO ROCCASALVA**, nato a Derna il 20/09/1938 e residente a Modica in via Roma 190/a, residenza anagrafica risultante agli atti;

LA TRASMISSIONE per conoscenza a mezzo PEC:

- Prefettura di Ragusa - Ufficio Territoriale del Governo: protocollo.prefrag@pec.interno.it
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa: procura.ragusa@giustiziacert.it
- Genio Civile di Ragusa: geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it
- ASP di Ragusa - Dipartimento di Prevenzione: dipartimentoprevenzione.ragusa@pec.asp.rg.it
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa: com.prov.ragusa@cert.vigilfuoco.it
- Settore Tecnico Comunale: settore.quinto.comune.modica@pec.it
- Servizio di Protezione Civile Comunale: unitaoperativa7.comune.modica@pec.it
- Concessione Servizi Cimiteriali di Modica: info@servizicimiterialimodica.it
- Comando Polizia Locale: comandopm.comune.modica@pec.it
- Ufficio Legale del Comune di Modica

AVVERTE

- **Che avverso la presente ordinanza** è ammesso:
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o piena conoscenza del provvedimento;
 - Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica;
- **Che la presente ordinanza**, immediatamente esecutiva:
 - sarà trasmessa al controllo del Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 - sarà pubblicata all'Albo Pretorio online;
 - non preclude eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari;
- **Che il responsabile del procedimento** ai sensi della Legge 241/1990 è il geom. Giorgio Scollo con sede presso il Comune di Modica,
- **Che contro l'inadempimento** saranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, incluso il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi.

Modica, li _____

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra G. Nupvo

IL SINDACO
Marta Monisteri Caschero